ARCHIVIO DELL'AGENZIA REGIONALE
PER LE RELAZIONI SINDACALI
SERIE 2 CAT. 2 FASC. 5
28 MAR 2001
Ill. n° 122 Div. ARRS

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Prot. n. 702/G/18 del 22 marzo 2001

OGGETTO: ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL PERSONALE NON DOCENTE DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA.

Il giorno 22 marzo 2001, alle ore 15.00, nella sede dell'Università della Valle d'Aosta sita in Via Crétier, n. 4, il Presidente della Delegazione di parte pubblica Sig. Emanuele Maria CARLUCCIO, i Componenti della Delegazione di parte pubblica Sigg.i Franco VIETTI e Ezio DONZEL e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Confederali della Regione Autonoma della Valle d'Aosta

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

- Presidente - Emanuele Maria CARLUCCIO

- Componente – Franco VIETTI

- Componente – Ezio DONZEL

CGIL – Claudio VIALE

CISL – Riccardo MONZEGLIO

SAVT – Guido CORNIOLO

preso atto del Provvedimento del Consiglio dell'Università in data 28 febbraio 2001, n. 38, concernente la nomina della Delegazione di parte pubblica per la trattativa ai fini della determinazione del contratto di lavoro del personale non docente dell'Università della Valle d'Aosta

SOTTOSCRIVONO

l'allegato testo per la determinazione del contratto di lavoro del personale non docente dell'Università della Valle d'Aosta

Il Presidente della Delegazione di parte pubblica
(Emanuele Maria CARLUCCIO)

Il componente della Delegazione di parte pubblica
(Franco VIETTI)

Il componente della Delegazione di parte pubblica
(Ezio DONZEL)

CGIL
Claudio VIALE

CISL
Riccardo MONZEGLIO

SAVT
Guido CORNIOLO

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 17, comma 120, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), la giunta regionale, con deliberazione n. 3134 in data 18 settembre 2000, ha istituito l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste;

con Decreto del Presidente della Giunta del 21 settembre 2000, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 228, in data 29 settembre 2000, sono stati emanati lo Statuto e il Regolamento didattico di Ateneo;

in data 31 ottobre 2000, il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha autorizzato l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste a rilasciare titoli di studio aventi valore lagale;

con deliberazione n. 31, in data 28 febbraio 2001, il Consiglio dell'Università ha approvato, previa informazione alle OO.SS. in data 15 febbraio 2001, il Regolamento per la disciplina del reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dei dirigenti dell'Università;

con deliberazione n. 38, in data 28 febbraio 2001, il Consiglio dell'Università, ha nominato la Delegazione di parte pubblica per la trattativa con le OO.SS. ai fini dell'individuazione del contratto di lavoro da applicare al personale non docente di Ateneo.

DETERMINAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL PERSONALE NON DOCENTE DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA

Art. 1

Al personale non docente dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste si applica il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale appartenente ai livelli funzionali dell'Amministrazione regionale e degli Enti Locali della Valle d'Aosta, stipulato in data 12 giugno 2000, e del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per l'area dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli Enti Locali della Valle d'Aosta, stipulato in data 11 agosto 2000, nonché gli eventuali successivi accordi che interverranno in applicazione dei contratti medesimi.

Art. 2

Sino alla definizione di un unico contratto collettivo regionale sono da intendersi applicabili le norme di stato giuridico ed economico in vigore per il personale dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, per la parte non contemplata dai contratti di cui all'art. 1.

Art. 3

La mobilità, di cui all'art. 52 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale appartenente ai livelli funzionali dell'Amministrazione regionale e degli Enti Locali della Valle d'Aosta, è consentita oltre a quanto previsto al comma 1 dello stesso art. 52, anche con il personale non docente dell'Università.